

Revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e dismissione dell'installazione in relazione ad uno stabilimento autorizzato per l'attività prevalente di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi

Cons. Stato, Sez. IV 4 settembre 2023, n. 8152 - Carbone, pres.; Marotta, est. - (*Omissis*) s.r.l. (avv.ti Zalin, Balestreri) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli, Rizzardi) ed a.

Ambiente - Attività di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi - Revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e dismissione dell'installazione in relazione ad uno stabilimento autorizzato per l'attività prevalente di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La società appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento dirigenziale n. 3055 del 16 settembre 2021, con cui la Provincia di Brescia ha disposto la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e la dismissione dell'installazione in relazione allo stabilimento -OMISSIS- s.r.l. di Quinzano d'Oglio, autorizzato per l'attività prevalente di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi.

2. Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile, per difetto di legittimazione processuale dell'amministratore unico della società – firmatario della procura alle liti; il giudice di prime cure ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle amministrazioni costituite in giudizio (Provincia di Brescia; Comune di Quinzano d'Oglio).

2.1. Il giudice di prime cure ha esaminato (in maniera sommaria) anche le censure di merito, ritenendole infondate.

3. Il presente giudizio attiene al provvedimento con cui la Provincia di Brescia ha disposto la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e la dismissione dell'installazione in relazione allo stabilimento -OMISSIS- s.r.l. di Quinzano d'Oglio, autorizzato per l'attività prevalente di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi.

3.1. La società appellante premette quanto segue:

- Dichiaro di gestire una pluralità di impianti di trattamento rifiuti siti nei Comuni di Calcinato (BS), Calvisano (BS) e Quinzano d'Oglio (BS);

- nell'aprile 2021, a seguito di controlli effettuati da ARPA Lombardia e di indagini svolte dalla polizia giudiziaria, il G.I.P. presso il Tribunale di Brescia ha disposto il sequestro del complesso impiantistico dell'odierna appellante e la nomina di un Amministratore giudiziario;

- nel settembre 2021, ad esito di avvio del procedimento del giugno 2021, la Provincia di Brescia ha adottato il provvedimento di revoca gravato, fondandolo su una nota di Regione Carabinieri Forestale "Lombardia", Gruppo Brescia, riassuntiva delle indagini svolte in sede penale che hanno portato al provvedimento di sequestro sopra citato, e su una nota del Comune di Quinzano d'Oglio del maggio 2021 (non nota alla ricorrente);

- l'odierna appellante presentava quindi ricorso al Tar Lombardia – Brescia (RG -OMISSIS-), articolando numerose censure con il supporto di documentazione ed approfondimenti tecnici;

- come sopra evidenziato, il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile, per difetto di legittimazione processuale del sottoscrittore della procura alle liti, condannando la società al pagamento delle spese di giudizio.

3.2. Tanto premesso, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata con i motivi di seguito indicati.

4. Con il primo motivo, la società deduce: *error in iudicando*: paragrafi 3.3.1. e 3.3.2. della sentenza impugnata; erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso (violazione e/o falsa applicazione in relazione agli artt. 41, commi 1 ter, 2, 2bis, 2 ter e 6 d.lgs. 159/2011, 104 bis comma 1 - bis disp. att. c.p.p., 75 comma 3 c.p.c., 24 Cost., 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 6 e 13 CEDU).

Le censure dedotte nel primo motivo di appello saranno esaminate *funditus* nel prosieguo del presente provvedimento.

5. Con il secondo motivo, la società deduce: *error in iudicando*: paragrafo 4.2. della sentenza impugnata; erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene legittimo e proporzionato lo strumento della revoca della autorizzazione (Violazione di legge in relazione agli artt. 29-decies d.lgs. 152/2006 e 41 Cost.; eccesso di potere nelle forme della violazione del principio di proporzionalità, dell'ingiustizia manifesta, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, della carenza istruttoria motivazionale, dell'illogicità rispetto ai presupposti).

In estrema sintesi, la società si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto comunque infondata la doglianza di cui al motivo n. 1 del ricorso introduttivo in ordine alla assenza di proporzionalità del provvedimento di revoca adottato

dalla Provincia e al contrasto con quanto disposto dall'art. 35 bis d.lgs. n. 159/2011. (paragrafo 4.2 della sentenza impugnata).

La società appellante evidenzia il carattere di *extrema ratio* del provvedimento di revoca e denuncia la violazione del principio di proporzionalità, quale sintomo di eccesso nell'esercizio del potere conferito dalla legge all'amministrazione.

6. Con il terzo motivo, la società deduce: *error in iudicando*: paragrafo 4.3. della sentenza; erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca e adeguata l'istruttoria svolta ai fini della adozione dello stesso (violazione di legge in relazione all'articolo 29 - decies, comma 9, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006; violazione e/o falsa applicazione in relazione agli artt. 1-3 l. n. 241/1990, art. 97 Cost.; eccesso di potere nelle forme del difetto istruttorio e motivazionale, dell'illogicità, della contraddittorietà, del travisamento dei fatti, della disparità di trattamento, dell'ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, violazione del principio di leale cooperazione e compiuto contraddittorio pubblico/privato).

La società appellante ripropone:

a) il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale aveva dedotto l'assenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca e di chiusura dell'impianto, sia in ordine alle presunte violazioni autorizzative, che in relazione ai potenziali pregiudizi ambientali;

b) il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale aveva poi censurato il difetto istruttorio e motivazionale alla base del provvedimento di revoca, "appiattito" sulle risultanze delle indagini svolte dai Carabinieri forestali di Brescia, non ancora oggetto di definitivo pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria.

Le censure sono state sommariamente esaminate dal giudice di prime cure (al paragrafo 4.3 della sentenza impugnata), che ha ritenuto inconsistenti le doglianze della ricorrente, atteso che la società non sarebbe stata in grado di documentare la destinazione finale di un quantitativo rilevante di fanghi di supero (576 t.).

Richiamando il principio del "più probabile che non", il giudice di primo grado ha ritenuto non illogica la conclusione che nel caso di specie il quantitativo di fanghi di supero (di cui non vi è traccia documentale) non abbia mai lasciato l'impianto di Quinzano d'Oglio, ma siano stati invece reimmessi nel ciclo delle lavorazioni.

7. Con il quarto motivo, la società appellante deduce: *error in iudicando*: paragrafo 4.4. della sentenza; erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente la dedotta violazione del contraddittorio procedimentale (violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 7 l. n. 241/1990; eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta).

La società appellante ripropone le doglianze di cui al motivo n. 4 del ricorso introduttivo, in ordine alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, disattese dal giudice di prime cure, sulla base della considerazione che la società ha avuto modo di partecipare al procedimento, depositando memoria partecipativa nelle quali ha preso posizione sia sulla contestazione concernente la immissione nel ciclo produttivo dei fanghi di supero, sia sulla contestazione relativa alle emissioni odorose.

In buona sostanza, la società appellante si duole del fatto che, in sede di revoca del titolo autorizzativo, la Provincia abbia illegittimamente integrato quanto dedotto nella comunicazione iniziale, richiamando una nota del Comune di Quinzano d'Oglio mai citata in precedenza e della quale la società appellante non era a conoscenza, assumendola come elemento dirimente ai fini della revoca, in quanto unico fondante la continuità della condotta illecita.

8. Si è costituito in giudizio il Comune di Quinzano d'Oglio, contestando le censure dirette ad infirmare la sentenza impugnata nella parte in cui il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione processuale dell'amministratore unico della società; ha eccepito la inammissibilità delle censure di merito (essendosi il giudizio conclusosi con una pronuncia in rito), evidenziandone comunque la infondatezza.

9. Si è costituita in giudizio anche la Provincia di Brescia, che ad ulteriore supporto della inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione processuale dell'amministratore unico della società, ha evidenziato che dopo il deposito della sentenza, quando è stato chiesto il pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza dal T.a.r. Brescia in favore della Provincia di Brescia, l'amministratore giudiziario ha negato la spettanza della rifusione delle spese di lite, in virtù di apposito provvedimento del giudice delegato, dal quale si ricava come avesse espressamente respinto la istanza di rilascio della autorizzazione ad impugnare gli atti della Provincia (oggetto del presente contenzioso), presentata dall'amministratore giudiziario, mentre alcuna istanza in tal senso era stata presentata dall'amministratore unico della società che in piena autonomia aveva incaricato gli avvocati Marina Zalin, Attilio Balestreri.

La necessità della preventiva autorizzazione del giudice e della legittimazione quantomeno congiunta dei due amministratori, emergerebbe con evidenza dalla lettura del provvedimento del 12 gennaio 2023 con il quale lo stesso giudice delegato ha autorizzato entrambi, amministratore giudiziario e amministratore unico, ad impugnare l'ordinanza di rimozione rifiuti del comune di Lonato, su istanza del legale dell'amministratore di -OMISSIS- s.r.l.

10. In data 9 giugno 2023, la società appellante ha depositato istanza di rinvio, fondata sulle seguenti considerazioni:

a) è pendente – sui fatti che si pongono alla base della revoca delle autorizzazioni oggetto del presente giudizio – procedimento penale in ordine al quale la ricorrente ha presentato richiesta di rito abbreviato ed i cui sviluppi sono dunque attesi in tempi ragionevolmente circoscritti;

b) pende innanzi al T.a.r. Brescia giudizio attinente all'impugnazione dell'ordinanza adottata dal Comune di Lonato (BS)

ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, correlata al presunto conferimento illecito di gessi di defecazione da fanghi, ritenuti rifiuti, in terreni agricoli; nell'ambito di tale giudizio (e di giudizi paralleli instaurati dai proprietari dei terreni), il T.a.r. Brescia ha accolto l'istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-;

c) l'opportunità di differimento di udienza assume rilievo anche in ordine agli sviluppi stragiudiziali della vicenda, tali da poter eventualmente incidere sul prosieguo dei giudizi attinenti alle revoche autorizzative; la società -OMISSIS- s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (dott. -OMISSIS-) ha depositato al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brescia istanza per l'ottenimento di nuovo titolo autorizzativo per l'impianto di Quinzano d'Oglio; d) non sussisterebbero pregiudizi ambientali o condizioni che possano, medio tempore ed in pendenza del presente giudizio, incidere negativamente. Gli impianti, infatti, sono a tutt'oggi sotto sequestro e le contestazioni alla base dei provvedimenti di revoca impugnati attengono a fatti risalenti e privi di attualità.

11. Con memorie di replica, depositate in data 20 giugno 2023, la Provincia di Brescia e il Comune di Quinzano d'Oglio si sono opposti alla istanza di rinvio dell'udienza di trattazione, evidenziando la inconferenza delle ragioni sottostanti.

12. Con memoria di replica depositata in data 21 giugno 2023, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, evidenziando *inter alia* che il dott.-OMISSIS-, in qualità di amministratore unico e legittimo rappresentante di -OMISSIS-, *“ha agito al fine di tutelarne la conservazione reperendo fondi esterni all'Azienda con cui sono state pagate le spese del giudizio di primo grado, senza dunque alcun effetto sul patrimonio sequestrato;”* e che conseguentemente *“tali attività non necessitavano di alcuna autorizzazione del GIP.....”*.

13. All'udienza pubblica del 13 luglio 2023, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

14. Il Collegio è chiamato innanzitutto ad esaminare l'istanza di rinvio presentata dalla società appellante.

14.1. Occorre premettere che l'art. 73, comma 1-bis, del c.p.a. dispone: *“Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”*.

14.2. Tanto premesso, le circostanze di fatto allegate dalla parte appellante concernono ragioni di opportunità o di strategia difensiva e non sono qualificabili come *“casi eccezionali”*, legittimanti il differimento della udienza di discussione.

14.3. Ne consegue che l'istanza di rinvio deve essere respinta, tenendo conto peraltro anche della motivata opposizione delle altre parti costituite in giudizio.

15. Con il primo motivo, come sopra evidenziato, la società appellante censura la sentenza impugnata per *error in iudicando*, deducendo erroneità della sentenza impugnata (paragrafi 3.3.1. e 3.3.2.) nella parte in cui il giudice di prime cure, in accoglimento della eccezione sollevata dalla Provincia di Brescia, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.

La parte appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado per le ragioni di seguito indicate.

15.1. In primo luogo, richiama l'art. 41 comma 1 - ter, del d.lgs. 159/2011, concernente la gestione di imprese nelle quali siano state sequestrate *“partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 c.c.”*; tale disposizione, nel caso di cui si tratta, troverebbe applicazione sulla base del rinvio operato dall'art. 104 - bis, comma 1 - bis, disp. att. al codice procedura penale, vertendosi nell'ambito di un sequestro disposto dal Tribunale di Brescia con provvedimento in data 24 aprile 2021, avente ad oggetto sia il complesso aziendale sia il 100% delle partecipazioni societarie della società -OMISSIS- s.r.l.

Poiché l'oggetto del sequestro è costituito dalla totalità delle partecipazioni societarie, è infatti integrato il presupposto che rende applicabile alla fattispecie in esame la disciplina prevista dall'art. 41 comma 1 ter d.lgs. 159/2011, in base al quale: *“.... Il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario”*.

15.2. Evidenza che, laddove sia stato disposto il sequestro della maggioranza – o della totalità – delle quote societarie, ricorrono due possibilità alternative per l'amministratore giudiziario:

1) assumere la qualifica di amministratore della società;

2) convocare un'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Nel caso di specie, contestualmente al sequestro, è stato nominato quale amministratore giudiziario il dott. -OMISSIS-, in applicazione dell'art. 104 - bis comma 1 bis disp. att. c.p.p., senza ulteriori specificazioni da parte del Tribunale; il dott. -OMISSIS- non ha assunto il ruolo di amministratore societario e ha invece optato, ai sensi dell'art. 41, comma 6, d.lgs. 159/2011, per la convocazione di un'assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, nella persona del dott. -OMISSIS-, firmatario della procura alle liti, cui è stata conferita senza limitazioni la legale rappresentanza della società.

15.3. In un contesto in cui il giudice penale, in sede di applicazione della misura cautelare, non ha fornito diverse prescrizioni sulle modalità di controllo dell'amministratore giudiziario su quello societario, né ha individuato le condizioni di esercizio dei poteri del primo rispetto al secondo, e in cui l'amministratore giudiziario ha optato per la nomina di un amministratore unico cui conferire illimitati poteri, l'amministratore unico della società rimarrebbe in possesso di tutti i poteri previsti dalla legge (o dallo statuto societario).

15.4. Nel caso della -OMISSIS- s.r.l., l'art. 23 dello statuto societario, richiamato nella visura camerale attribuisce la rappresentanza legale all'amministratore unico, con la conseguenza che ad esso spettano anche la rappresentanza e legittimazione processuale, come stabilito dall'art. 75 comma 3 c.p.c., in forza del quale le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o dello statuto.

Tale interpretazione dell'art. 41 comma 1 ter d.lgs. 159/2011 sarebbe stata fatta propria dalla quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7134/2020.

15.5. L'esclusione della legittimazione dell'amministratore unico della società si tradurrebbe in una illegittima compressione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla giustizia, tutelati sul piano nazionale dall'art. 24 Costituzione e sul piano eurounitario e convenzionale dagli artt. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 13 CEDU. Tale compressione sarebbe ancor più evidente nella situazione in esame in cui nessun provvedimento ablativo definitivo, quale la confisca, è stato adottato e si è in pendenza di un sequestro penale dell'azienda e delle quote societarie connotato da carattere di provvisorietà, nell'attesa che venga valutata la responsabilità penale per i fatti contestati.

La sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con le previsioni normative fondanti i presupposti di legittimità dell'azione giudiziaria e motiverebbe in termini erronei, approssimativi e non confacenti al caso di specie l'inammissibilità statuita.

In conclusione, il giudice di primo grado sarebbe pervenuto a conclusioni erronee, in quanto:

a) sarebbe violato o comunque erroneamente applicato quanto previsto dall'art. 41, comma 1 ter, d.lgs. 159/2011; nell'ipotesi di coesistenza di un amministratore societario e giudiziario, il giudice avrebbe solo il potere di indicare le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario, ma non potrebbe limitare i poteri previsti dalla legge o dallo statuto a favore dell'amministratore societario validamente nominato;

b) l'amministratore della società, salvo diversa disposizione statutaria, conserverebbe la propria piena legittimazione processuale, come attribuitagli dall'art. 75 comma 3 c.p.c.;

c) nella sentenza gravata si sarebbe fatta erronea applicazione di quanto previsto dagli artt. 40 c. 3 e 41 c. 2, 2bis e 2ter del d.lgs. n. 159/2011; la disciplina ivi riportata non assumerebbe rilievo in merito alla posizione dell'amministratore societario in capo al quale, per la promozione della lite di cui si tratta, non sussisterebbe l'obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione giudiziaria;

d) sarebbero altresì violati i diritti di difesa e accesso alla giustizia tutelati sul piano nazionale dall'art. 24 Costituzione e sul piano eurounitario e convenzionale dagli artt. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 13 CEDU.

16. Le censure dedotte nel primo motivo di appello sono infondate.

16.1. Occorre premettere che, nel caso di specie, il mandato alle liti risulta rilasciato dal signor -OMISSIS-, in qualità di amministratore e legale rappresentante *pro tempore* della società -OMISSIS- s.r.l., in assenza di una preventiva autorizzazione del giudice delegato; il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che detto mandato non fosse stato validamente conferito e che il ricorso fosse inammissibile per carenza di *ius postulandi* in capo ai difensori nominati.

16.2. Il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), all'art. 40, rubricato "*Gestione dei beni sequestrati*", comma 3, dispone: 3. *L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato*".

Orbene, in base al chiaro tenore della norma, applicabile anche alla fattispecie *de qua*, il mandato alle liti deve essere sottoscritto previa "*autorizzazione scritta del giudice delegato*".

16.3. Né a diverse conclusioni si può pervenire per il fatto che l'art. 41 (Gestione delle aziende sequestrate) disponga al comma 1 -ter, ultimo periodo, disponga quanto segue: "*Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario*". Anche nella ipotesi in cui, accanto all'amministratore giudiziario, permanga la figura del amministratore della società, ciò non significa che l'amministratore unico possa agire autonomamente e liberamente in giudizio a tutela della posizione giuridica della società, stante il vincolo di cui all'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

16.4. Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che, con decreto del 21 ottobre 2021, il giudice delegato ha respinto l'istanza dell'amministratore giudiziario di autorizzazione alla impugnazione del provvedimento della Provincia di Brescia di revoca delle autorizzazioni integrate ambientali con riguardo agli stabilimenti di Quinzano d'Oglio, Calcinato e Calvisano, in quanto ritenuta in contrasto con il contenuto del sequestro e non fondata nel merito.

16.5. La tesi della società appellante, secondo la quale nel caso in cui l'amministratore giudiziario non assuma anche il ruolo di amministratore della società, quest'ultimo possa agire autonomamente in giudizio, prescindendo dalla autorizzazione del giudice delegato, non può essere condivisa, in quanto, da un lato, si pone in contrasto con il contenuto della norma (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), dall'altro produrrebbe effetti aberranti sulla gestione della società, in quanto l'amministratore della società e l'amministratore giudiziario (che opera sotto il controllo e la supervisione del

giudice delegato) potrebbero (in ipotesi) assumere iniziative di tutela giurisdizionale differenti e potenzialmente in contrasto tra loro.

16.6. Nel caso di specie, il contrasto tra la posizione assunta dall'amministratore unico della società e le direttive impartite dal giudice delegato all'amministratore giudiziario è comprovato *per tabulas*.

In data 30 maggio 2023, la Provincia di Brescia ha depositato in giudizio una istanza dell'amministratore giudiziario del 13 febbraio 2023, nella quale questi, in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado poste dal T.a.r. Brescia, con le sentenze n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, a carico della parte soccombente (società ricorrente, odierna appellante), dopo aver precisato che *"l'Amministrazione Giudiziaria non è intervenuta nelle vertenze in questione e la società ha provveduto in autonomia, incaricando a proprie spese i legali..."* ha chiesto al giudice delegato *"se la refusione delle spese di lite, disposta dal T.A.R. adito a corollario delle sentenze di rigetto dei ricorsi promossi da -OMISSIS- srl, debba avvenire in carico all'Amministrazione Giudiziaria, attingendo alla disponibilità giacente sul conto corrente, oppure sia onere esclusivo della società, in considerazione di quanto esposto in istanza"*.

Con nota in calce alla predetta istanza, il giudice delegato, in data 14 febbraio 2023, ha disposto: *"si precisa che nessun onere può gravare sulla procedura per i ricorsi di cui in narrativa, la cui presentazione non è mai stata autorizzata da questo Giudice (non essendo stata avanzata istanza alcuna in tal senso dall'amministratore e legale rappresentante pro tempore, dr. -OMISSIS-)"*.

16.7. Secondo principi pacifici nella giurisprudenza della Suprema Corte, per le aziende oggetto della misura di prevenzione patrimoniale, la capacità di stare in giudizio - che rappresenta un presupposto processuale e la cui assenza è rilevabile d'ufficio e osta a una pronuncia sul merito - spetta all'amministratore giudiziario invece che al legale rappresentante e a tal fine è comunque necessaria anche l'autorizzazione del giudice delegato (cfr., Cass. civ., sez. I, sent. n. 21240 del 2011).

Il predetto orientamento è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Liguria, sez. II, 29 giugno 2020 n. 428).

Il *vulnus* del ragionamento svolto dalla società appellante attiene alla obliterazione della considerazione secondo la quale, anche nel caso in cui all'amministratore giudiziario si affianchi la figura dell'amministratore di società, per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del giudice delegato; nel caso di specie, per l'instaurazione del giudizio *de quo*, detta autorizzazione non è stata richiesta dall'amministratore unico della società (dott. -OMISSIS-), mentre quella richiesta dall'amministratore giudiziario è stata respinta dal giudice delegato con decreto del 21 ottobre 2021, in quanto ritenuta in contrasto con il contenuto del sequestro e non fondata nel merito.

L'iniziativa assunta autonomamente dall'amministratore unico della società (dott. -OMISSIS-) si pone in contrasto quindi con le direttive impartite dal giudice delegato all'amministratore giudiziario, cui l'ordinamento giuridico attribuisce una funzione di controllo sull'operato dell'amministratore della società (come si desume dall'ultimo periodo dell'art. 41, comma 1 – ter, del d.lgs. n. 159/2011).

16.8. La sentenza richiamata dalla parte appellante a sostegno della sua tesi (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7134/2020) si riferisce alla differente ipotesi di sottoscrizione della sottoscrizione di contratto di appalto da parte dell'amministratore unico, in luogo dell'amministratore giudiziario, nell'ambito di una gara pubblica ed in assenza di autorizzazione alla partecipazione alla gara da parte dell'amministratore giudiziario; trattasi all'evidenza di una fattispecie differente rispetto al *petitum* del presente giudizio.

Oltre a ciò, la predetta sentenza la Sez. V del Consiglio di Stato stabilisce che, in assenza di specifiche previsioni dettate dall'autorità giudiziaria, debbano essere riconosciuti agli amministratori sociali i poteri di gestione, ma, nel caso di specie, come sopra evidenziato, l'iniziativa giurisdizionale intrapresa dall'amministratore unico della società si pone in contrasto con le determinazioni assunte dal giudice delegato con il decreto del 21 ottobre 2021, con il quale è stata respinta l'istanza dell'amministratore giudiziario di autorizzazione alla impugnazione del provvedimento della Provincia di Brescia di revoca delle autorizzazioni integrate ambientali con riguardo agli stabilimenti di Quinzano d'Oglio, Calcinato e Calvisano, in quanto ritenuta dal giudice delegato in contrasto con il contenuto del sequestro e non fondata nel merito.

16.9. Né a diverse conclusioni si può pervenire per effetto di quanto dedotto nella memoria di replica depositata in data 21 giugno 2023 (laddove la società appellante ha sostenuto che il dott.-OMISSIS-, *"ha agito al fine di tutelarne la conservazione reperendo fondi esterni all'Azienda con cui sono state pagate le spese del giudizio di primo grado, senza dunque alcun effetto sul patrimonio sequestrato"*).

La stessa società ha riconosciuto che il dott.-OMISSIS- ha agito *"in qualità di amministratore unico e legittimo rappresentante di -OMISSIS-"*, con la conseguenza che non si vede come le spese del giudizio intrapreso dal predetto amministratore unico, in nome e per conto della società, possano considerarsi irrilevanti per la gestione del patrimonio aziendale.

17. L'inammissibilità del ricorso di primo grado, per carenza dello *ius postulandi*, determina l'inammissibilità delle censure di merito (incidentalmente esaminate dal giudice di prime cure e senza effetti su contenuto dispositivo della sentenza impugnata).

18. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate il ricorso in appello va respinto, dovendo la sentenza impugnata essere

confermata quanto alla statuizione di inammissibilità del proposto gravame.

19. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della società appellante.

(Omissis)

